SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 97

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 24 gennaio 1971)

INDICE

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO: Perchè nei comuni di Boscotrecase, Boscoreale, Torre del Greco e Resina venga sfruttata industrialmente la lava vesuviana (3947) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . . . *Pag.* 2520

CARUCCI: Per lo svolgimento di indagini a carico della società Gamma di Monza (2106) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . 2520

CELIDONIO: Perchè i coltivatori diretti che adempiono gli obblighi di leva siano dislocati in sedi vicine all'abituale residenza (4197) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) 2521

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA: atteggiamento del direttore dell'Arsenale-Esercito di Napoli per quanto concerne gli accertamenti fiscali delle assenze occasionali degli operai (4036) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) 2521

GERMANO': In merito alla concessione dell'assegno vitalizio e dell'onorificenza di Vittorio Veneto agli ex combattenti (3597) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) . . 2522

GIANQUINTO: In merito alla nomina del direttore generale e del vice segretario generale dell'ente autonomo del teatro La Fenice di Venezia (3958) (risp. MATTEOTTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 2522

LI VIGNI: Per un ritocco delle tariffe *handling* per quanto concerne il traffico civile durante la stagione balneare all'aeroporto di Rimini (4093) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . 2524

Provvedimenti da adottare per evitare che si tengano pubblici spettacoli durante lo sciopero dei vigili del fuoco (4307) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . . *Pag.* 2524

MACCARRONE Pietro: Sugli attentati dinamitardi perpetrati ad Adrano (Catania) contro l'abitazione di un noto militante comunista e a Catania contro la sezione del PCI « Grimau » (4255) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2525

MARULLO, OSSICINI, BONAZZI: Parere negativo espresso dal Ministero di grazia e giustizia relativamente all'istanza di grazia presentata da Santi Pantè (4251) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) . . . 2526

SALATI: Sui fatti avvenuti presso lo stabilimento « Max-Mara » di Reggio Emilia (3926) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2526

SEMA: In merito alla realizzazione, in provincia di Trieste, di uno stabilimento per la produzione di alluminio (4143) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2528

SENESE: Per il rinvio del servizio militare per gli iscritti alle facoltà universitarie di Cassino e Viterbo (4293) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) 2528

TOGNI: Per il rinvio nel periodo invernale dei lavori da effettuare nell'aeroporto di Pisa-San Giusto (4239) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 2529

VIGNOLO: Danni provocati dal pulviscolo emanato dallo stabilimento Cementir di Arquata Scrivia (4113) (risp. PICCOLI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 2529

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere se, in considerazione del fatto che, soprattutto nei comuni di Boscotrecase, Boscoreale, Torre del Greco e Resina, la già grave mancanza di lavoro è aggravata dalla crisi che colpisce l'attività degli addetti alle case ed alla lavorazione della pietra lavica, intendono adottare gli opportuni provvedimenti perchè si possa industrialmente sfruttare la suddetta lava vesuviana, così come è avvenuto in altre zone vulcaniche ove iniziative industriali hanno assicurato una stabile occupazione ai lavoratori e prodotti a basso costo all'attività di costruzione. (int. scr. - 3947)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopratrascritta si comunica che la causa di maggior rilievo che ha determinato la contrazione dell'attività delle cave di pietra lavica va individuata nella ridotta utilizzazione del materiale nella pavimentazione stradale, nei cordoli per marciapiedi, nei cubetti, eccetera, a seguito dell'adozione di tecniche più moderne e di rapida realizzazione.

Per contro, si è verificato un incremento nella richiesta di materiale lavico in ridotto pietrisco, quale materia prima per tappetini bitumati nelle pavimentazioni stradali e si sono profilate possibilità di impiego della lava vesuviana in lastre levigate che presentano buone qualità strutturali ed estetiche. Finora, però, tale tipo di lavorazione ha trovato un impiego piuttosto ridotto, dovuto alla presenza sul mercato di materiali analoghi a prezzi concorrenziali.

Allo scopo di mettere in condizioni le imprese che operano nel settore di competere con la concorrenza, poichè è risultato che il trattamento fiscale dei marmi, per quanto concerne l'IGE, è notevolmente inferiore a quello previsto per i materiali lavici, è stato interessato il Ministero delle finanze perchè al materiale in questione sia applicata l'IGE nella misura prevista per i marmi.

Ai fini del potenziamento o della conversione degli impianti le imprese potranno fare ricorso ai finanziamenti agevolati previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 ed avvalersi delle altre agevolazioni a favore delle industrie che operano nel Mezzogiorno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

18 gennaio 1971

CARUCCI. — « *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.* — Visto che da oltre sei mesi la società « Gamma » di Monza ha aperto in Martina Franca, Via Vittorio Emanuele 80, un magazzino di vendita a prezzo unico, senza la licenza prevista dal regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge il 9 gennaio 1939, n. 142;

considerato che la predetta società « Gamma » avrebbe chiesto al prefetto di Taranto, in virtù di contratto di acquisto stipulato nel gennaio 1969, la volturazione di licenze concesse a tale Tufarelli Rosanna, peraltro sconosciuta, nel 1967 per la vendita di generi alimentari e, nella seconda quindicina del gennaio 1969, per abbigliamento ed altro;

tenuto presente che nel locale di via Vittorio Emanuele n. 80, almeno dal giugno 1968 fino al gennaio 1969, non risulta essersi svolta alcuna attività commerciale, nè che in esso vi fossero merci;

constatato che la Tufarelli ha venduto autorizzazioni amministrative personali e non trasferibili, commettendo in tal caso un illecito;

visto che l'ipotesi di illecito trova conferma nella circostanza che la società « Gamma », nel mese di ottobre 1968, ha preso in fitto due interi piani di un fabbricato sito in Piazza XX Settembre, ora in via di febbrile completamento;

considerato che la prospettata illegale situazione da tempo nota all'autorità prefettizia e al sindaco di Martina Franca, viene ancora oggi dalle stesse autorità amministrative tollerata, nell'evidente scopo di favorire e consentire alla società « Gamma » il

trasferimento in Piazza XX Settembre, creando così una situazione di fatto che il tempo si incaricherebbe di sanare,

si chiede di sapere se non ritengano opportuno svolgere regolari indagini onde procedere alla giusta applicazione delle leggi in vigore per il caso innanzi esposto. (int. scr. - 2106)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione sopratrascritta, alla quale si risponde anche per il Ministro dell'interno, si premette che ai sensi del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, le autorizzazioni all'esercizio di magazzini a prezzo unico vengono concesse con decreto prefettizio, impugnabile con ricorso a questo Ministero.

Nel caso del magazzino a prezzo unico di Martina Franca è stato proposto ricorso in data 9 febbraio 1970 avverso il provvedimento di autorizzazione del prefetto di Taranto, a seguito di volturazione di licenza, alla Società magazzini Gamma ad esercire tale magazzino.

Il ricorso stesso, con provvedimento ministeriale del 10 dicembre 1970, è stato dichiarato irricevibile perchè tardivo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

18 gennaio 1971

CELIDONIO. — *Ai Ministri della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se ravvisino opportuno adottare provvedimenti intesi a destinare i giovani coltivatori diretti, per l'adempimento degli obblighi militari di leva, a sedi dislocate nei pressi dell'abituale residenza del reclutando, onde consentire loro, nelle ore di tempo libero, di reinserirsi, sia pure parzialmente, nella propria azienda agricola in difesa di un'economia, quella agricola, che nel nostro Paese continua per diverse cause — non ultima quella di non aver ancora previsto l'esenzione dal reclutamento dei detti coltivatori diretti — ad essere logorata, accentuando in tal modo anche il grave fenomeno dell'urbanesimo, determinante lo squilibrio tra il Nord e il Sud, con la conseguente dispersione degli effetti positivi che ci si propone di raggiungere attraverso interventi spesso notevoli, nello spirito di una politica meridionalistica che invece reclama iniziative valide innanzitutto a rompere rigidi schematismi, adeguandoli alle esigenze di una società nuova, che si muova nel circuito di nuove strutture, per non infrenarne l'atteso suo più organico e, come tale, più funzionante sviluppo. (int. scr. - 4197)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'assegnazione dei militari di leva alle unità dislocate nel territorio nazionale è disposta in relazione all'esigenza di destinare ai vari incarichi di specializzazione, secondo le necessità di ciascuna unità, i giovani in possesso di determinati requisiti fisici e psico-attitudinali accertati in sede di selezione.

La proposta dell'onorevole interrogante di assegnare i coltivatori diretti a sedi dislocate nei pressi della loro abituale residenza non trova, quindi, possibilità di accoglimento, in quanto siffatto provvedimento determinerebbe gravi squilibri nella ripartizione quantitativa e qualitativa dei militari, tenuto conto delle notevoli differenziazioni fra il gettito di ciascuna Regione militare ed il fabbisogno di personale di leva degli enti ubicati nell'ambito della predetta circoscrizione territoriale.

Tale differenziazione risulta particolarmente accentuata proprio nel centro-meridione, dove alla rarefatta dislocazione dei reparti corrisponde una cospicua presenza di coltivatori diretti.

Quanto sopra non esclude, tuttavia, la possibilità di soddisfare particolari esigenze in caso di accertato bisogno.

Il Ministro della difesa
TANASSI

20 gennaio 1971

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la sua opinione riguardo all'atteggiamento as-

sunto dal direttore dell'Arsenale-Esercito di Napoli, il quale, citando a sproposito leggi e regolamenti, ritiene pienamente legittimi gli accertamenti fiscali delle assenze occasionali, per motivi di salute, degli operai dell'Arsenale.

Tale atteggiamento risulta invece essere in netto contrasto con la circolare n. 76400 del 1° agosto 1970 del Ministero della difesa, la quale — fondata sulle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 — chiaramente stabilisce che, ai fini della giustificazione delle assenze occasionali per motivi di salute inferiori ai 7 giorni, l'operaio debba esibire il solo certificato medico e, per quelle di durata superiore, essendo egli sottoposto a controllo sanitario, sia esonerato dal presentare anche tale certificato.

L'assurdo provvedimento del tenente colonnello D. Fusco fa seguito ad altri provvedimenti repressivi ed illegittimi da lui adottati che, già in altri casi, hanno provocato, a richiesta delle organizzazioni sindacali, l'intervento risanatore delle autorità superiori.

Gli interroganti, tenuto conto dello stato di vivo fermento che si è nuovamente determinato nell'Arsenale di Napoli, chiedono quali opportune misure si intendano adottare per tutelare gli interessi e la dignità del personale operaio e per risolvere in via definitiva una situazione ormai resasi insostenibile. (int. scr. - 4036)

RISPOSTA. — Con la circolare citata dagli onorevoli interroganti si è stabilito che l'obbligo di esibire il certificato medico è limitato ai casi di malattia di durata fino a sette giorni. Ciò nella considerazione che per i casi di malattia di durata superiore a sette giorni sono previsti accertamenti di ufficio.

Ovviamente, nei casi in cui viene esibito il certificato medico non è venuta meno la facoltà di procedere ad accertamenti sanitari ove le circostanze ne consiglino l'opportunità.

Gli accertamenti fiscali cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti sono stati disposti nell'esercizio della suddetta facoltà e non si vedono quindi motivi per interventi nel senso chiesto dagli onorevoli interroganti.

Si soggiunge che alcuni degli interessati non sono stati trovati in casa, mentre per altri l'ufficiale medico non ha riscontrato alcuna malattia.

Il Ministro della difesa
TANASSI

13 gennaio 1971

GERMANO'. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se entro il corrente mese di maggio 1970 potrà essere esaurito il lavoro relativo alla concessione dell'assegno e dell'onorificenza di Vittorio Veneto agli ex combattenti della guerra 1914-1918 e precedenti;

se, in particolare, le domande degli aventi diritto sono state regolarmente documentate dagli uffici competenti;

se si intende comunicare alla stampa ed agli altri mezzi di diffusione, ogni settimana, notizie sullo stato dei lavori, al fine di rassicurare gli interessati, ansiosi di conseguire i benefici di legge, ed anche per rendere edotta l'opinione pubblica del lavoro espletato dagli uffici ministeriali in merito. (int. scr. - 3597)

RISPOSTA. — Come è stato riferito al Senato nella seduta del 27 novembre 1970, il lavoro relativo all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 263, recante riconoscimenti a favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre anteriori, sarà portato a termine entro il 30 giugno 1971.

Il Ministro della difesa
TANASSI

20 gennaio 1971

GIANQUINTO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere in base a quale legge il suo Ministero ha autorizzato l'Ente autonomo del Teatro La Fenice di Venezia a predisporre ed adottare delibere per conferire al Sovrintendente la qualifica e le attribuzioni di direttore generale del-

l'Ente stesso col trattamento economico di dirigente di azienda e con effetto retroattivo; e ad un impiegato di ragioneria la qualifica ed il trattamento economico, sempre con effetto retroattivo, di vice segretario generale dell'Ente.

L'interrogante rileva che la legge sul riordinamento degli enti lirici prevede accanto al Consiglio di amministrazione il Presidente, il Sovrintendente, il Direttore artistico, ma non anche il Direttore generale ed il Segretario generale.

L'Ente autonomo del Teatro La Fenice non ha nemmeno un regolamento interno; ma anche se un regolamento esistesse esso non potrebbe mai prevedere cariche, qualifiche e funzioni in contrasto con la legge. Si aggiunga che non esistendo il Segretario generale non si può creare nemmeno il vice-segretario generale. È evidente l'intendimento di privilegiare qualcuno predisponendo quanto occorre per poi nominarlo Segretario generale.

Per quanto l'interrogante sa, il Consiglio di amministrazione della Fenice prima di adottare le predette delibere ha chiesto l'avviso del Ministero che ha risposto in senso positivo.

Se ciò è vero l'interrogante chiede conto di tale comportamento e domanda di conoscere la sorte delle predette delibere.

L'interrogante chiede anche di conoscere se il Governo non ritenga necessario predisporre provvedimenti che garantiscano ai sovrintendenti idoneo trattamento assicurativo e previdenziale in modo da evitare il ricorso ad espedienti ed illegalità, come quelli ora denunciati. (int. scr. - 3958)

RISPOSTA. — Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo del teatro « La Fenice » di Venezia, in occasione della verifica effettuata sulla gestione di quell'Ente nei giorni 11 e 12 settembre 1970, ebbe a rilevare che il Consiglio di amministrazione aveva adottato, in data 5 agosto 1970, i seguenti provvedimenti:

1) riconoscimento al Sovrintendente in carica, a decorrere dalla data di nomina (12 febbraio 1968) della qualifica e delle attribuzioni di direttore generale con una retribuzione mensile di lire 800.000 in sostituzione della indennità di carica, di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800, fissata d'intesa con il Ministro del tesoro in lire 600.000 lorde mensili, comprensive di ogni altro emolumento;

2) attribuzione al ragioniere Iginio Gianeselli, con decorrenza dal 1° gennaio 1970, della qualifica di vice segretario generale con il trattamento economico mensile di lire 300.000, oltre lire 60.000 a titolo di compenso forfettario per lavoro straordinario e serale.

Va, preliminarmente, fatto presente che questo Ministero non ha mai autorizzato l'Ente suddetto a « predisporre ed adottare » le deliberazioni innanzi richiamate. In effetti, tali deliberazioni sono state prese da quell'Ente nell'ambito della propria autonomia e le stesse non rientrano tra quelle che, per la particolare materia trattata, devono essere sottoposte, ai sensi della legge 800 del 1967, all'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ciò precisato, il collegio dei revisori non ha mancato di manifestare, in ordine a quelle deliberazioni, motivi di perplessità sotto il profilo della legittimità. L'amministrazione dell'Ente, per contro, ha sostenuto l'ammissibilità che una stessa persona — così come si riscontra in vari enti ed aziende a carattere pubblico o privato — possa essere contemporaneamente titolare di un rapporto organico e di un rapporto impiegatizio e, conseguentemente, che la carica di amministratore possa essere cumulata con quella di direttore generale.

Per quanto concerne la posizione del sovrintendente l'Ente ha, altresì, insistito sul fatto che questi, oltre alle attribuzioni proprie della carica che riveste, è tenuto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 800 del 1967, ad esplicare mansioni di « direzione » dell'attività dell'Ente, le quali, se svolte con particolare ampiezza e continuità, potrebbero sostanziare un rapporto a carattere impiegatizio da equiparare a quello che lega un direttore generale ad un'azienda.

Sostenendo siffatte tesi, per altro, il consiglio di amministrazione del teatro La Feni-

ce non ha tenuto conto che il problema della natura del rapporto intercorrente fra un ente autonomo lirico ed il sovrintendente è stato già esaminato da questo Ministero che, d'intesa col Ministero del tesoro, ha ritenuto che la legge 14 agosto 1967, n. 800, nel disciplinare la materia, ha voluto escludere la possibilità che nella specie possa nascere un rapporto impiegatizio.

In ogni caso, poichè il problema presenta obiettivamente aspetti di particolare delicatezza ed elementi di giudizio che vanno ulteriormente approfonditi, questo Ministero, riservandosi di sottoporre la questione all'esame del Consiglio di Stato, ha ritenuto opportuno che non venga data esecuzione alla deliberazione con cui sono state riconosciute al Sovrintendente la qualifica e le attribuzioni di direttore generale ed una retribuzione mensile di lire 800.000.

Quanto alla nomina del ragioniere Gianeselli a vice segretario generale, il Consiglio d'amministrazione, nell'attribuire siffatta qualifica, ha inteso — anche in vista dell'adozione del regolamento organico predisposto dall'Ente — riconoscere al predetto la qualifica corrispondente alle mansioni dallo stesso effettivamente svolte.

Pertanto, tale deliberazione è stata ritenuta ammissibile a condizione che la nomina abbia efficacia giuridica ed economica a partire dal 5 agosto 1970, anzichè dal 1° gennaio di quell'anno. Il Consiglio di amministrazione è stato invitato ad uniformarsi a ciò, adottando una nuova deliberazione.

Quanto alla domanda formulata nell'ultima parte dell'interrogazione, si assicura la signoria vostra onorevole che, nel quadro del nuovo ordinamento da dare al settore degli enti lirici, — per il quale sono già in corso i lavori preparatori — sarà preso in particolare considerazione anche il problema del trattamento assicurativo e previdenziale per gli organi individuali degli enti stessi.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
MATTEOTTI

14 gennaio 1971

LI VIGNI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere per quali motivi non si intenderebbe concedere un ritocco delle tariffe *handling* per quanto riguarda il traffico civile durante la stagione balneare all'aeroporto di Rimini, mentre concessioni del genere sono state fatte per gli aeroporti di Milano e di Roma-Fiumicino.

Ciò assume particolare importanza di fronte all'iniziativa locale in corso per il potenziamento dell'aerostazione di Rimini per un importo di un miliardo e ai positivi risultati dell'ultima stagione che ha visto l'arrivo di 6216 aerei e di 455.413 passeggeri, provenienti in massima parte dall'estero, con conseguente notevole introito di valuta pregiata. (int. scr. - 4093)

RISPOSTA. — Si fa presente che la società Aeradria, che gestisce i servizi di *handling* sull'aeroporto di Rimini, ha presentato regolare domanda per l'aumento delle relative tariffe.

In accoglimento della citata domanda, la concessionaria è stata autorizzata a praticare dal 1° gennaio 1971 le seguenti tariffe:

servizi internazionali misti lire 2.000 per tonn/toccata;

servizi internazionali merci lire 1.600 per tonn/toccata;

servizi nazionali misti lire 1.600 per tonn/toccata;

servizi nazionali merci lire 1.300 per tonn/toccata,

che sono conformi a quanto dalla concessionaria stessa richiesto.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

19 gennaio 1971

LI VIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — In presenza degli ultimi scioperi dei vigili del fuoco, risulta all'interrogante che alcuni teatri hanno tenuto pubblici spettacoli senza i servizi di vigilanza dei vigili stessi, previsti dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, che richiama anche l'arti-

colo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635.

Poichè pare evidente all'interrogante il pericolo a cui in quei casi è stato sottoposto lo spettatore, si chiede di sapere come ciò sia potuto avvenire e quali iniziative il Governo intenda assumere per ovviare in avvenire a tale rischio. (int. scr. - 4307)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 2 della legge 26 luglio 1966, n. 966, sui servizi a pagamento dei vigili del fuoco, fa obbligo ad enti e privati di richiedere « i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti e in conformità delle disposizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635 ».

Ciò premesso, si fa presente che, nella particolare contingenza dello sciopero effettuato dai vigili del fuoco dall'1 al 4 dicembre 1970, le direzioni dei locali di pubblico spettacolo hanno dovuto provvedere a sopperire con personale sufficiente ed idoneo ai compiti di vigilanza per la prevenzione degli incendi. Nei casi in cui tali servizi non sono stati assicurati, i prefetti (come, ad esempio, è avvenuto a Palermo) hanno disposto la temporanea sospensione dell'attività di detti locali pubblici.

Comunque, a questo Ministero non sono pervenute segnalazioni di sinistri verificatisi per omissione della vigilanza antincendi.

È da soggiungere che l'agitazione dei vigili del fuoco, che era stata originata dalla richiesta di una più adeguata sistemazione dello stato giuridico e del trattamento economico della categoria, tale che corrispondesse alla particolare « atipicità » del Corpo, ha trovato una soddisfacente soluzione in apposite riunioni interministeriali alle quali hanno partecipato le rappresentanze sindacali della categoria medesima.

L'accordo, i cui termini sono stati trasfusi nei decreti delegati per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, è stato raggiunto nella riunione conclusiva del 4 dicembre scorso. La sera dello stesso giorno ha avuto termine lo sciopero dei vigili del fuoco.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

13 gennaio 1971

MACCARRONE Pietro. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che nella notte del 13 novembre 1970, alle ore 3,30 circa, è stata fatta esplodere una bomba rudimentale sul tetto della casa di via Garibaldi n. 178 di Adrano (Catania), abitata dalla famiglia del signor Catanuto Gaetano, noto militante comunista, provocando ingenti danni al tetto ed alle cose, oltre che panico fra gli abitanti della zona;

che tale azione terroristica va messa in relazione all'altro attentato effettuato nella notte tra il 9 e il 10 novembre contro la sezione del PCI « Grimau », sita in Via Aloi di Catania, e di cui sono responsabili ben individuati ed individuabili gruppi di estrema destra esistenti a Catania ed in Adrano,

si chiede di sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il Ministro per l'individuazione e la punizione dei responsabili di tali atti terroristici e provocatori e per impedire che altri ne possano essere effettuati per il futuro. (int. scr. - 4255)

RISPOSTA. — Le indagini subito iniziate in merito all'esplosione verificatasi il 13 novembre scorso sul tetto dell'abitazione del signor Gaetano Catanuto, sita nel comune di Adrano, non hanno sinora fornito concreti risultati. Gli organi inquirenti ritengono, allo stato, che l'attentato sia stato determinato da motivi di vendetta personale.

L'esplosione verificatasi nella notte dell'11 novembre, a Catania, davanti alla porta di ingresso della sezione del PCI « Julien Grimau », sita in via Aloi n. 12, ha causato il parziale scardinamento della serranda d'ingresso, danni alle suppellettili dell'interno e la rottura dei vetri delle abitazioni limitrofe e di quelle di alcune auto posteggiate nelle immediate vicinanze.

Lo scoppio non ha fortunatamente arrecato danni alle persone.

Dalle immediate indagini esperite dalla Questura, in collaborazione con l'Arma dei carabinieri, è risultato che l'ordigno era costituito di un contenitore metallico, presumibilmente un proiettile, riempito di polvere nera o altro esplosivo a basso potenziale, di cui non è stato possibile accertare l'esatta natura, collegato ad una miccia a lenta combustione.

Nel corso della notte, gli organi di polizia hanno eseguito, nei confronti di elementi sospetti, delle perquisizioni domiciliari, preventivamente autorizzate dalla Procura della Repubblica, ma con esito negativo.

Altre perquisizioni nei confronti di persone indiziate, sono state compiute, sempre previa autorizzazione della Procura, in data 13 novembre.

Nel corso di tali perquisizioni è stata rinvenuta e sequestrata nel domicilio di tale Alì Gaetano, da Adrano, una pistola calibro 6,35, marca Walther ed un caricatore con 6 cartucce non denunziati.

L'Alì, che è uno dei maggiori esponenti della locale organizzazione estremista di destra « Ordine Nuovo », è stato denunziato a piede libero alla pretura di Adrano ai sensi dell'articolo 697 del codice penale.

Le indagini tuttora continuano.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

15 gennaio 1971

MARULLO, OSSICINI, BONAZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intende fare oggetto di attento riesame il parere negativo espresso dal suo Ministero relativamente all'istanza di grazia presentata da Pantè Santi al Capo dello Stato. Sorprende, infatti, che la grazia sia stata negata al Pantè, marginalmente implicato in un ratto a fine di libidine, all'età appena compiuta di 18 anni, mentre i principali ideatori ed esecutori del reato hanno invece beneficiato da oltre due anni del provvedimento di grazia.

Il Pantè risultava incensurato all'epoca del processo e la sua famiglia gode di simpatia e di estimazione, tanto che il Consiglio comunale di Merì (Messina) ha ritenuto di invocare spontaneamente la clemenza del Capo dello Stato. (int. scr. - 4251)

RISPOSTA. — Si fa presente che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1971, è stato concesso a Panté Santi, oggetto della interrogazione, il condono del resto della pena di anni sei e mesi sei di reclusione inflittagli con sentenza 27 luglio 1963 del tribunale di Messina, per concorso nei reati di ratto a fine di libidine, violenza carnale e violenza privata.

Circa l'affermazione contenuta nella interrogazione medesima, che al Panté, solo marginalmente implicato nella commissione dei reati suddetti, sarebbe stato precedentemente negato il beneficio della grazia, concesso invece agli altri due correi, si precisa che dei tre condannati che concorsero sullo stesso piano alla commissione dei reati di cui sopra, uno solo, Gitto Filippo, aveva, sinora, beneficiato della grazia concessagli con decreto presidenziale 29 maggio 1969. La relativa proposta venne peraltro avanzata in considerazione delle serie condizioni di salute del Gitto, nei cui confronti l'esecuzione della pena era già stata differita dal procuratore della repubblica di Messina, con provvedimento del 20 gennaio 1969, per grave infermità fisica del condannato, a norma degli articoli 147, n. 2 del codice penale e 589 del codice di procedura penale.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

14 gennaio 1971

SALATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

a) che da alcune settimane le maestranze dello stabilimento « Max-Mara » in Reggio Emilia stanno conducendo una lotta sindacale per il rispetto del contratto di lavoro e per l'esercizio dei diritti sindacali e democratici, quali sono fissati per legge dallo

« statuto dei lavoratori », e sistematicamente violati dalla direzione aziendale;

b) che da parte padronale si è giunti proditoriamente e provocatoriamente ad aggredire un operaio, che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso;

c) che agenti di polizia in borghese e in divisa non solo stazionano permanentemente davanti ai cancelli e fanno opera di « persuasione » tesa ad indurre gli operai e le operaie a desistere dalla lotta, ma entrano anche nei cortili interni e partecipano alle assemblee operaie, diffondendo false voci di « interessanti proposte del proprietario che i sindacati non riferiscono ai lavoratori »,

si chiede di conoscere:

a) se non ritenga tale uso della polizia non conforme ai compiti di istituto e una gravissima distorsione, lesiva anche del prestigio del corpo, usata chiaramente a fini provocatori e di parte, di quella parte padronale, cioè, che viola e leggi e norme contrattuali;

b) se non ritenga di dover intervenire al fine di richiamare e punire i responsabili delle disposizioni, i quali, anzichè servire all'ordine pubblico turbato dall'intransigenza e dalla provocazione padronale, ne aggravano il turbamento, coinvolgendo la polizia nel discredito e nella condanna che la coscienza pubblica manifesta nei confronti del comportamento padronale. (int. scr. - 3926)

RISPOSTA. — Nel corso della vertenza sindacale che ha interessato, dal mese di luglio alla fine di settembre, lo stabilimento di confezioni « Max-Mara » di Reggio Emilia, la locale Questura, al fine di prevenire incidenti, assicurare la libertà di lavoro e garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, ha predisposto opportuni servizi di vigilanza.

In occasione di una delle molteplici astensioni dal lavoro, e precisamente nella mattinata del 4 settembre, mentre la massa degli scioperanti (450 su 650) sostava all'esterno dei due stabilimenti, un operaio della « Modelia », Giuseppe Melegoni, che faceva parte di un gruppo di scioperanti, intento a guardare, attraverso la serranda di una finestra sita al piano terreno, nell'interno dello stabilimento, veniva avvicinato ed invitato ad allontanarsi dal titolare della « Max-Mara », dottor Achille Maramotti.

Ne nasceva un diverbio tra i due, nel corso del quale il Melegoni riportava contusioni abrasive al collo e alla spalla sinistra, guaribili in 3 giorni salvo complicazioni.

In merito a tale episodio la Questura ha riferito, con dettagliato rapporto all'autorità giudiziaria, la quale, in data 9 dicembre scorso, ha deciso di archiviare gli atti del relativo procedimento penale a seguito di remissione della querela precedentemente sporta dallo stesso Melegoni.

Successivamente, il 28 agosto e 14 settembre, in occasione di altri scioperi, un gruppo di scioperanti, nonchè persone estranee alla azienda, si disponevano davanti all'ingresso della « Max-Mara » e, allo scopo di ostacolare l'ingresso dei lavoratori che non intendevano aderire allo sciopero, chiudevano il cancello principale di accesso, accalcandosi a ridosso dello stesso.

Poichè al gruppo veniva più volte, quanto inutilmente, ingiunto dal funzionario di pubblica sicurezza di servizio di aprire il cancello e di lasciare libero l'ingresso, la locale Questura denunciava alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, rispettivamente 7 persone per i fatti del 28 agosto e 8 persone per quelli del 14 settembre.

Il procedimento penale a carico dei primi sette imputati è stato definito il 3 settembre 1970 con decreto pretorile di archiviazione ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale, mentre quello a carico delle altre 8 persone responsabili dei fatti verificatisi il 14 settembre 1970 è tuttora pendente presso la procura della repubblica di Reggio Emilia.

Nel corso della vertenza, i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza di servizio, improntando la loro azione a moderazione non disgiunta da fermezza e continuamente prodigandosi affinchè fossero evitati incidenti e venisse garantito il mantenimento dell'ordine pubblico e la libertà di lavoro, hanno sempre e solamente assolto compiti di istituto e si deve proprio a tale comportamento se si è

potuta instaurare quell'atmosfera di distensione degli animi che ha poi reso possibile l'accordo fra le parti, con il quale si è positivamente conclusa la vertenza di cui trattasi.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

13 gennaio 1971

SEMA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere con esattezza a che punto si trova la realizzazione, nella provincia di Trieste, dello stabilimento per la produzione di alluminio e derivati e quali misure sono in atto per assicurare che la creazione dell'azienda contribuisca ad elevare, in modo consistente, il livello occupazionale. (int. scr. - 4143)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per la realizzazione del complesso industriale per la produzione di alluminio e derivati che dovrebbe sorgere nel comprensorio dell'Ente porto industriale triestino, è stata prevista la necessità di disporre di un finanziamento di 81 miliardi circa, che per una minima parte sarebbe coperto dalla società « Alluminio Svizzero-Alusuisse » di Zurigo, mentre per il resto dovrebbe essere assicurato dal fondo di rotazione di Trieste, dall'IMI e da altre fonti di finanziamento a carattere regionale un adeguato intervento.

Dato il notevole impegno richiesto alle fonti di credito regionali, gli enti interessati si sono riservati di riesaminare in un tempo successivo il piano di finanziamento in vista anche della eventuale partecipazione di altre imprese private a tale iniziativa.

Secondo le previsioni finora fatte dalla società Illiria, promotrice dell'iniziativa, la costruzione di tali impianti dovrebbe iniziare nel 1972 e gli impianti stessi dovrebbero entrare in produzione entro il 1974.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

18 gennaio 1971

SENESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono i motivi che ancora ostano alla concessione del beneficio del rinvio del servizio militare per gli iscritti alle nuove facoltà universitarie di Cassino, città martire e medaglia d'oro al valor militare, e di Viterbo, tenuto conto che la direzione competente del Ministero della difesa ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione, al fine appunto della concessione predetta, non se le nuove facoltà abbiano già ottenuto il pareggiamento, ma se esse — ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dell'articolo 33 della Costituzione — sono già in funzione e che il Ministero della pubblica istruzione ha di fatto assicurato, con nota del 26 novembre 1970 e con fonogramma in pari data, che le anzidette facoltà effettivamente funzionano, esprimendo nel contempo il parere — in conformità sempre della richiesta dello stesso Ministero della difesa — che gli studenti iscritti alle predette nuove facoltà possono godere il beneficio del rinvio del servizio militare. (int. scr. - 4293)

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni sulla leva e il reclutamento obbligatorio nelle tre forze armate, hanno titolo a ritardare la prestazione del servizio militare di leva gli studenti di università statali e di istituti universitari liberi legalmente riconosciuti.

Con nota del 26 novembre 1970 — richiamata dall'onorevole interrogante — il Ministero della pubblica istruzione, interpellato dalla Difesa allo scopo di conoscere la posizione giuridica delle libere istituzioni universitare di Cassino e Viterbo, ha comunicato che le predette istituzioni si sono limitate a notificare la loro esistenza e a manifestare l'intenzione di presentare richiesta ufficiale per il riconoscimento giuridico.

In relazione a quanto sopra, si è nell'impossibilità di adottare provvedimenti di ritardo della ferma di leva in favore dei frequentatori delle menzionate libere istituzioni, ad eccezione degli iscritti alla facoltà di magistero di Cassino i quali, essendo tale

facoltà già riconosciuta, continueranno a fruire del beneficio.

Il Ministro della difesa
TANASSI

20 gennaio 1971

TOGNI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo, dei trasporti e dell'aviazione civile, dei lavori pubblici e della difesa.* — In merito alla minacciata chiusura dello scalo aereo dell'aeroporto di Pisa-San Giusto, per il rifacimento del manto bituminoso delle piste, rendendo inagibile lo scalo aereo per tutta l'estate 1971, il che comporterebbe l'arresto pressochè totale dell'attuale traffico.

Tale decisione, ove attuata, recherebbe gravissimo danno a tutta l'attività turistica della Toscana occidentale, ed in particolare a quella della Riviera della Versilia, del litorale pisano e di quello livornese, per la conseguente necessaria abolizione dei voli organizzati, prevalentemente, in funzione del flusso turistico estivo.

Si riterrebbe pertanto opportuno e possibile far effettuare tali lavori di rifacimento durante il periodo invernale, dato anche il clima abbastanza mite della zona, e comunque prima e dopo la stagione estiva 1971. (int. scr. - 4239)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Al fine di evitare la sospensione del traffico aereo civile presso l'aeroporto di Pisa, sono in corso contatti fra le amministrazioni interessate per attuare i lavori di potenziamento dell'aeroporto in questione in due tempi: riqualificando prima la pista di rullaggio in pista sussidiaria di volo e successivamente rifacendo il manto della pista di volo principale.

Con tale programma di lavori l'aeroporto di Pisa verrà potenziato notevolmente e sarà uno dei pochi aeroporti italiani con due piste di volo.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

19 gennaio 1971

VIGNOLO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della sanità.* — Allo stabilimento Cementir sito ad Arquata Scrivia (Alessandria), della s.p.a. Cementir con sede in Roma, si sta lavorando nella produzione cementifera con una potenzialità di due forni e pare vi sia la prospettiva di aumentare la sua potenzialità per portarlo a tre forni.

Nella popolazione della cittadina di Arquata Scrivia, e soprattutto nelle frazioni adiacenti allo stabilimento, esiste un vero stato di agitazione e di disagio per il pulviscolo emanato dalle ciminiere e dagli impianti dell'azienda. I danni che il pulviscolo arreca alle persone sono gravi: si accentuano le malattie polmonari e quelle professionali anche nei cittadini che non lavorano nell'azienda; la polvere di cemento rovina le colture agricole, le cose, naturalmente incide negativamente sullo sviluppo turistico ed alberghiero della città e della zona e deprezza gli stessi terreni agricoli ed edificabili.

Di fronte alla gravità della situazione ed alle proteste delle popolazioni la Direzione generale della Cementir, circa un anno fa, inviava dirigenti e tecnici sul posto, i quali assumevano impegni precisi:

entro l'inizio del 1970 saranno presi provvedimenti parziali;

entro il marzo 1970 saranno applicati dei filtri di depurazione per contenimento provvisorio;

entro il settembre 1970 saranno eliminati le esalazioni e lo scarico di pulviscolo all'esterno ed all'interno dello stabilimento.

Ad oltre un anno da quell'impegno, mentre si sono intensificate le proteste dei cittadini, dei sindaci, del prefetto, l'unico provvedimento è stato quello di applicare filtri insufficienti ed inadatti alla bisogna, praticamente annullati dall'eccessiva forzatura dei ritmi di produzione degli impianti e dalla carenza di ricambi e manutenzione dei filtri stessi.

Sta di fatto che per le popolazioni residenti nelle zone limitrofe all'azienda e per gli stessi cittadini di Arquata Scrivia le cose

non sono cambiate ed il pulviscolo di cemento continua ad arrecare gravi danni.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere:

1) quali provvedimenti urgenti il Ministro delle partecipazioni statali intende fare assumere dalla Direzione Cementir per l'azienda di Arquata Scrivia, per garantire le popolazioni della cittadina e della zona, allarmate per le conseguenze del pulviscolo sulla loro salute ed i loro interessi;

2) quale azione di intervento intende intraprendere il Ministro della sanità perchè i provvedimenti che verranno intrapresi siano efficaci e definitivi per la salute delle popolazioni adiacenti all'azienda e per gli addetti alla produzione aziendale;

3) se il Cementir intende avvalersi dei più moderni impianti di depurazione di cui già si servono le più moderne aziende cementifere di altri Paesi stranieri. (int. scr. - 4113)

RISPOSTA. — Si comunica che lo stabilimento Cementir di Arquata Scrivia lavora con due forni rotanti recentemente trasformati per la marcia a secco dell'intero impianto. Non è invece prevista l'installazione di un terzo forno.

Detti forni già erano dotati di un buon impianto di trattamento delle emissioni gassose, tuttavia il comune di Arquata Scrivia, in occasione dei lavori di ammodernamento da poco eseguiti, chiese ed ottenne dalla « Cementir » che fossero migliorati ulteriormente i sistemi di abbattimento delle polveri.

Venne così concordata una serie di nuovi lavori e di nuove installazioni da eseguirsi entro il settembre 1970 con un investimento che, a consuntivo, è risultato di 92 milioni di lire.

Ai primi del mese di ottobre 1970 tutte le opere previste erano state terminate e gli impianti di depolverizzazione, fra i più moderni ed efficienti del mondo, erano perfettamente funzionanti.

La più importante caratteristica di tali installazioni è che esse sono largamente dimensionate per trattare con piena efficacia gli effluenti gassosi emessi dagli impianti a pieno regime. Non vi è pertanto alcuna preoccupazione che gli apparecchi di abbattimento possano risultare insufficienti, in relazione ad una marcia degli impianti anche più spinta di quella attuale.

Per quanto riguarda, poi, i danni che il pulviscolo, secondo quanto lamentato dalla signoria vostra onorevole, arrecherebbe alle persone, si osserva che nello stesso ambiente di lavoro dello stabilimento non si riscontra da ben 11 anni un solo caso di silicosi tra le persone ivi impiegate. Ora, se le ricadute di particelle sono ridotte all'interno del cementificio ad una misura tale da non arrecare nocumento alla salute degli addetti, a maggior ragione le ricadute all'esterno non possono comportare alcuna dannosa conseguenza per la popolazione.

Circa i danni alle cose si rileva che essi, dopo l'ultimazione dei lavori di trasformazione impiantistica e la recentissima installazione degli apparati aggiuntivi di abbattimento, sono limitati ovviamente ad un impolveramento superficiale. Non si dovrebbe più verificare, quindi, alcun inconveniente analogo a quelli lamentati nel 1969 durante i lavori di trasformazione a via secca dell'impianto.

Il Ministro
delle partecipazioni statali
PICCOLI

15 gennaio 1971